



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 78 del 15/07/2024

OGGETTO: PROROGA DELL'ORDINANZA N. 66 DEL 06.06.2024 AL FINE DI CONSENTIRE LAVORI SUI SOTTOSERVIZI NELLA VIA SANT'AGOSTINO NEI GIORNI 15 E 16 LUGLIO 2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che in data 08 luglio 2024 è pervenuta una mail da parte dell'impresa Open service inerente la richiesta di proroga al fine di poter eseguire i lavori in via Sant'Agostino, divieti di sosta e fermata, e divieto di transito per autoveicoli e mezzi adibiti al trasporto pubblico;

Preso atto che trattasi di opere pubbliche per la cui esecuzione è stata rilasciata un'autorizzazione della Città Metropolitana;

Considerato che per l'esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione dei sottoservizi è necessario interdire il transito e la sosta nella via Sant'Agostino;

Considerato di dover inibire la sosta nella via Sant'agostino da strada comunale Sa Birdera;

Valutata positivamente l'istruttoria del procedimento;

Visti:

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 5 del 01/02/2024;

Ritenuto di dover provvedere in merito

ORDINA

Dal giorno 15 luglio 2024 e 16 Luglio e fino ad ultimazione dei lavori, l'istituzione del divieto di sosta e fermata nella via sant'Agostino e l'interdizione alla circolazione di tutti i veicoli compresi i mezzi a pieno carico con portata pari o superiore ai 3,5 t e dei mezzi di trasporto pubblico di individuare un percorso alternativo.



DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone la Ditta provveda:

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495

recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";

- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;

- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;

- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica;

la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;

- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.



Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Open service ;

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco
- Baire trasporto pubblico
- Murgia autolinee
- alla Teknoservice
- alla stazione dei Carabinieri
- albo pretorio Sito istituzionale

Sede;
Capoterra;
Cagliari
Capoterra;
Capoterra;
Sede

Capoterra, li 15/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia